



## Abolizione „Bonus Renzi“ – Introduzione di un nuovo trattamento integrativo e di un'ulteriore detrazione

### Riassunto:

Come già annunciato in un'apposita circolare, il cosiddetto "Bonus Renzi" è stato abolito a gennaio 2020 con effetto dal 1° luglio 2020 ed al suo posto è stato introdotto un nuovo trattamento integrativo e, in alternativa, un'ulteriore detrazione.

### Nel dettaglio:

<b>Abolizione del Bonus Renzi</b>	<b>Con effetto dal 01.07.2020</b> è stata abolita la disposizione di legge che disciplinava il bonus mensile di € 80,00 (comma 1 all'art. 13 TUIR - Bonus Renzi). L'abolizione riguarda quindi solo l'attività lavorativa o il corrispondente reddito a partire dal 1° luglio 2020, mentre il Bonus Renzi resta in vigore per i redditi sino al 30 giugno 2020.
<b>Nuove misure di sostegno al reddito</b>	<b>A partire da luglio 2020</b> sono state introdotte <b>due nuove misure</b> di sostegno al reddito, <b>concernenti i redditi da lavoro dipendente e assimilati</b> , che possono essere richieste in alternativa a seconda del livello di reddito complessivo annuo: <ul style="list-style-type: none"><li>• un <b>trattamento integrativo</b> di importo pari ad € 100,00 /mese;</li><li>• <b>un'ulteriore detrazione.</b></li></ul>
<b>Trattamento integrativo</b>	<b>Con un reddito complessivo annuo massimo di € 28.000,00</b> , a partire da luglio 2020, sarà erogato un <b>trattamento integrativo mensile di € 100,00</b> (per così dire in sostituzione del precedente Bonus Renzi di € 80,00). Tale trattamento integrativo è legato <b>alle seguenti condizioni</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Reddito complessivo annuo non superiore ad € 28.000,00;</li><li>• L'imposta netta (= imposta lorda meno detrazioni fiscali proprie) deve essere positiva. Pertanto, i redditi annuali inferiori ad € 8.145,00 sono esclusi o non danno diritto al trattamento integrativo.</li></ul> Il trattamento integrativo viene compensato direttamente tramite il modello F24 con il nuovo codice fiscale 1701 e quindi non rappresenta un costo per il datore di lavoro.



**L'ulteriore detrazione** **L'ulteriore detrazione** spetta solo se il reddito complessivo annuo è **superiore ad € 28.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00** (in aggiunta alle detrazioni fiscali già esistenti).

Non si tratta quindi di un bonus che viene corrisposto tramite la busta paga, ma di una riduzione dell'imposta dovuta. Tale importo aggiuntivo esente da imposte non è un importo fisso, ma dipende dall'ammontare del reddito complessivo annuo. Per un reddito complessivo annuo di € 28.000,00 esatti, è di € 100,00 al mese. Quanto più il reddito complessivo annuo si muove in direzione di € 40.000,00, tanto più basso diventa l'abbattimento fiscale. La riduzione della detrazione fiscale è progressiva, cosicché per un reddito complessivo annuo pari o superiore ad € 40.000,00 è di € 0,00.

**Modalità operative** Il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione sono calcolate dal nostro ufficio in base alla proiezione del reddito. Tuttavia, come per il Bonus Renzi, il calcolo del reddito annuo previsto non è privo di problemi, in quanto alcune variabili (premi, provvigioni, straordinari, ulteriori redditi) potrebbero distorcere il calcolo. Pertanto, può avere senso che i dipendenti decidano autonomamente se intendono richiedere il trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione su base mensile, oppure richiederle a conguaglio. Quest'ultima soluzione è utile se il reddito complessivo annuo risulta essere vicino al limite di € 28.000,00 o € 40.000,00.

Per tale motivo, inviamo nuovamente i modelli per le detrazioni fiscali in appendice, che sono precompilati in base alla situazione attuale. I punti 3 e 5 a pagina 2 sono particolarmente degni di nota:

- punto 3: qui si può indicare l'ulteriore reddito (ad es. da un secondo rapporto di lavoro), di cui si deve tenere conto nel calcolo del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione;
- punto 5: In questo caso il dipendente può rinunciare all'applicazione del trattamento integrativo o all'ulteriore detrazione, oppure può farne richiesta solo a conguaglio. Se non viene effettuata alcuna selezione, il nostro ufficio calcolerà automaticamente gli importi dovuti.

Chiediamo quindi che tali modelli siano firmati dai rispettivi dipendenti e restituiti al nostro ufficio.



SACHSALBER GIRARDI HUBER – Arbeitsrechtsberater – Consulenti del lavoro

Dr. Günther Sachs alber / Dr. Philip Girardi / Dr. Judith Huber

39100 Bozen/Bolzano – Via A. Locatelli – Strasse 5  
39031 Bruneck/Brunico – Kapuzinerplatz 9 – Piazza Cappuccini 9

Tel. (0471) 270428, Fax (0471) 270538  
[sachs alber@studiogs.it](mailto:sachs alber@studiogs.it) / [girardi@studiogs.it](mailto:girardi@studiogs.it) / [huber@studiogs.it](mailto:huber@studiogs.it)

---

Per ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione.

*Bolzano/Brunico, luglio 2020*

Cordiali saluti,

dott. Günther Sachs alber / dott. Philip Girardi / dott.ssa Judith Huber